

Circolare, prevista dall'art. 42 del Regolamento Interno del Consiglio approvato con deliberazione del 26 settembre 2016, sul procedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, del r.d.lgs 31 maggio 1946, n. 511.  
(*delibera del 26 luglio 2017*)

## **Procedura per l'applicazione dell'art. 2 Legge Guarentigie**

### **Art 1**

*(Casi in cui non può essere iniziato o proseguito il procedimento)*

1. Ai fini ed agli effetti del trasferimento d'ufficio ex art 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non può essere preso in considerazione il merito delle decisioni adottate dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria.
2. Il procedimento di trasferimento di ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non può essere iniziato o proseguito qualora, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, siano venute meno le ragioni di incompatibilità. Il provvedimento che ne prende atto, dà conto dell'avvenuto trasferimento e del venir meno, nella sede o nell'ufficio ove il magistrato si è trasferito, delle ragioni di incompatibilità.
3. Quando non ricorrono ragioni di urgenza e nella domanda di trasferimento volontario dell'interessato ricorrono tutti gli elementi per l'accoglimento, la Commissione può disporre la sospensione del procedimento di trasferimento d'ufficio, deliberandone la chiusura dopo l'avvenuto trasferimento a domanda. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all'art. 4 comma 1.
4. Il provvedimento di applicazione, atteso il carattere temporaneo di quest'ultimo istituto, non può essere equiparato alla domanda di trasferimento e non può determinare il differimento della decisione salvo che, nella situazione concreta, l'applicazione costituisca rimedio temporaneo adeguato alla situazione di incompatibilità verificatasi, tenuto anche conto della durata della stessa e dell'Ufficio giudiziario di destinazione. In questo caso il procedimento resta sospeso per tutta la durata dell'applicazione e riprende all'esito della stessa. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all'art. 4 comma 1.

### **Art 2**

*(Fasi del procedimento)*

1. Il procedimento di trasferimento di ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 si articola nelle seguenti fasi:

#### **1.1. FASE CONOSCITIVA ED ISTRUTTORIA**

**1.1.1** Tale fase inizia con una valutazione preliminare conoscitiva della Commissione in ordine agli elementi caratterizzanti la vicenda anche mediante acquisizioni di atti ed assunzione di informazioni, al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento. Tale fase si caratterizza per l'assenza di contraddittorio e di pubblicità e può concludersi con provvedimento di archiviazione, che dà conto in maniera succinta, degli elementi di fatto emersi e delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per l'apertura del procedimento .

**1.1.2.** L'archiviazione può essere o meno accompagnata dalla trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, laddove si individuano fatti di astratta rilevanza sotto tale profilo.

**1.1.3.** Qualora non si ritengano ricorrenti i presupposti per l'archiviazione, la Commissione provvederà, senza ritardo, all'invio all'interessato di una comunicazione di apertura del procedimento contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, con avvertimento allo stesso che ha diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di difensore, di accedere al fascicolo e di presentare memorie scritte e documenti e che, in difetto di elezione di domicilio, tutti gli avvisi in ogni fase della procedura, saranno fatti presso l'Ufficio Giudiziario di appartenenza.

**1.1.4.** A seguito della apertura del procedimento, la Commissione provvede in forma libera all'istruzione del procedimento ed agli approfondimenti del caso, quali, a titolo esemplificativo: l'audizione di magistrati o di soggetti terzi e l'acquisizione di documenti. Prima della audizione viene dato avviso al magistrato che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate in altri procedimenti in caso di richiesta di trasmissione da parte dell'autorità competente che ne abbia titolo, ovvero di singoli secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio.

**1.1.5** Successivamente, la Commissione provvede al deposito degli atti relativi, con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine massimo dieci giorni dalla ricezione del predetto avviso. Provvede inoltre all'audizione dell'interessato con l'eventuale assistenza di un difensore e previo avviso di cui al punto 1.1.4.

**1.1.6.** Compiuti tali adempimenti la Commissione procede alla formulazione della proposta al Consiglio che potrà essere:

a) di archiviazione, ove non si ravvisino i presupposti per il trasferimento di ufficio. In tal caso il provvedimento dà conto in maniera succinta degli elementi di fatto emersi e delle ragioni per cui non sussistono le condizioni per il trasferimento di ufficio. Dell'archiviazione viene dato avviso all'interessato;

b) di trasferimento di ufficio. In tal caso deve essere dato avviso all'interessato della data fissata per la seduta dell'assemblea plenaria nel corso della quale ha diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di un difensore subito dopo la relazione e prima della discussione.

**1.1.7.** I provvedimenti di cui alle lett. a) e b) sono immediatamente trasmessi al Consiglio.

## **2.FASE DELIBERATIVA**

**2.1.** Il Consiglio con decisione motivata, delibera sull'accoglimento o meno della proposta di Commissione, adottando a tal fine tutte le necessarie e conseguenti determinazioni. A tal fine la Commissione provvede a convocare la parte ed il difensore per la data della riunione ed, ove ne facciano richiesta, procede alla loro audizione.

### **Art 3**

#### ***(Concorso dell'azione disciplinare o penale)***

**1.** Qualora per i medesimi fatti oggetto della comunicazione di apertura del procedimento ex art 2 Legge Guarentigie è stata esercitata l'azione disciplinare o l'azione penale, la Commissione, con provvedimento motivato, sospende il procedimento.

### **Articolo 4**

#### ***(Termini del procedimento)***

**1.** La fase conoscitiva ed istruttoria deve concludersi nel termine di mesi sei-che decorre dalla data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento, con eventuali richieste istruttorie. Nel caso di motivata grave necessità tale termine può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo di massimo mesi tre.

**2.** Decorsi i termini di cui al comma 1 la Commissione nel termine perentorio di giorni 15 formula all'Assemblea plenaria richiesta di archiviazione o di incompatibilità ambientale o funzionale.

**3.**L'assemblea plenaria deve deliberare sulla proposta della Commissione nel termine massimo di mesi tre dalla avvenuta trasmissione della stessa.

**4.**Nel caso in cui la Assemblea ravvisasse l'assoluta necessità del compimento di approfondimenti o atti istruttori, con delibera motivata potrà rimettere gli atti alla Commissione indicando specificamente gli atti da espletare ed assegnando un termine non superiore a mesi tre per il loro espletamento.

L'assemblea provvederà nuovamente alle deliberazioni di propria competenza entro il termine massimo di giorni trenta dalla avvenuta trasmissione della nuova proposta.

**5.** Tutti i termini di cui sopra restano sospesi dal 31 luglio al 1 settembre di ogni anno. Nel caso inoltre in cui l'interessato chieda un rinvio del termine previsto per il deposito di memorie o per qualsiasi atto istruttorio, i termini rimangono sospesi fino alla nuova data fissata per l'espletamento dell'incombente.

**6.** L'inutile superamento dei detti termini produce l'archiviazione del procedimento per estinzione, senza possibilità di riapertura, salvo elementi sopravvenuti, in presenza dei quali decorrono nuovamente i termini di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 5**

##### ***(Disposizioni transitorie)***

**1.** La presente circolare si applica ai procedimenti aperti in Prima commissione successivamente alla sua entrata in vigore.

#### **Art 6**

##### ***(Disposizioni abrogate)***

**1.** La delibera del 18 dicembre 1991 recante: "*Applicazione della procedura dell'art. 2 Legge Guarentigie*" è sostituita dalla presente.